



COMUNE DI CESATE

Provincia di Milano

Regolamento Comunale Delle Entrate

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto	4
Articolo 2 - Individuazione delle entrate	4
Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe	4
Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	4
Articolo 5 - Rapporti con i cittadini	5
TITOLO II	5
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	5
Articolo 6 - Forme di gestione.....	5
Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate	5
Articolo 8 - Attività di controllo delle entrate	6
Articolo 9 - Attività di accertamento e di liquidazione	7
Articolo 10 - Accertamento esecutivo per entrate tributarie.....	7
Articolo 11 - Accertamento esecutivo per entrate patrimoniali	8
Articolo 12 - Avvio della riscossione coattiva	8
Articolo 13 - Sanzioni.....	8
Articolo 14 - Contenzioso	9
TITOLO III	9
RATEIZZAZIONE E NORME ACCESSORIE	9
Articolo 15 - Dilazioni di pagamento	9
Articolo 16 - Compensazioni.....	10
Articolo 17 - Rimborsi	10
Articolo 18 - Interessi.....	11
Articolo 19 - Somme di modesta entità	11
Articolo 20 - Modalità di versamento.....	11
TITOLO IV.....	11
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO	11
Articolo 21 - Autotutela	11
Articolo 22 - Reclamo-mediazione	12
Articolo 23 – Interpello.....	13
TITOLO V.....	13
ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE ENTRATE.....	13
Articolo 24 - Accertamento con adesione	13
Articolo 25 - Attivazione del procedimento di definizione	13
Articolo 26 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale	13
Articolo 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	14
Articolo 28 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione.....	14

Articolo 29 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente e invito a comparire	15
Articolo 30 - Procura.....	15
Articolo 31 - Contraddittorio.....	15
Articolo 32 - Atto di accertamento con adesione.....	16
Articolo 33 - Esito negativo del procedimento.....	16
Articolo 34 - Modalità di versamento. Rateizzazione	16
Articolo 35 - Perfezionamento dell'adesione.....	16
Articolo 36 - Effetti della definizione.....	17
Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni.....	17
TITOLO VI.....	17
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
Articolo 38 - Norme di rinvio	17
Articolo 39 - Decorrenza.....	17

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, aventi natura sia tributaria sia patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione, secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Esso viene approvato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del d. lgs. n. 446/1997, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 267/2000 ed in coordinamento con i regolamenti comunali vigenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, alla gestione delle dilazioni di pagamento e alle procedure di riscossione coattiva, di cui all'articolo 1, commi da 792 a 813, della legge n. 160/2019.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito regolamento. In particolare, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'articolo 2 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, ai sensi dell'articolo 52 del d. lgs. n. 446/1997.

Articolo 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi e, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al paragrafo precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune disciplina le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, di norma nel regolamento riguardante il singolo tributo o la singola entrata patrimoniale.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 3, si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Comune.
3. Le agevolazioni, riduzioni o esenzioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari e, solo per i tributi comunali, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte del Comune.

Articolo 5 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini sono informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. I regolamenti comunali sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e, in particolare quelli in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con gli strumenti ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Presso gli uffici competenti del Comune vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento ad ogni singola entrata tributaria e patrimoniale.
4. E' istituito presso l'Ufficio Tributi il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad auto-liquidazione e auto-versamento. Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni presenti in banca data e alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Forme di gestione

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, anche singolarmente per ciascuna di esse, e delle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'articolo 52 del d. lgs. n. 446/1997 e s.m.i..
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere informata a obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
3. Alla formazione ed all'approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile del servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. E' responsabile delle entrate, di cui al presente regolamento, il responsabile del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo, di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, di recupero e sanzionatoria.

3. Competono altresì al responsabile le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla formazione dei ruoli, o liste di carico, secondo la normativa vigente.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del d. lgs. n. 446/1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
6. I responsabili competenti trasmettono al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si procederà all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'articolo 179 del d. lgs. n. 267/2000.
7. I responsabili delle entrate tributarie ed extra tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il responsabile finanziario per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.
8. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile di ogni singolo tributo, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente alle entrate tributarie di propria competenza. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere pubblicato sul sito internet del Comune. In particolare il funzionario responsabile sottoscrive gli atti di liquidazione, accertamento, irrogazione delle sanzioni tributarie, appone il visto di esecutorietà sui ruoli, o liste di carico, in riscossione ordinaria e coattiva, cura il contenzioso tributario, le procedure concorsuali e dispone i rimborsi; in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e controlla la gestione specifica; esercita ogni altra attività prevista dalle leggi e dai regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 8 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata devono provvedere al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente/utente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano ciascuna entrata, utilizzando in modo razionale le risorse e semplificando le procedure per il conseguimento del miglior risultato.
2. Gli uffici comunali devono trasmettere al responsabile dell'entrata copia dei documenti e tutte le informazioni che il predetto responsabile ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio competente per l'entrata si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso del Comune e può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.
4. Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari all'attività di accertamento.
5. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, il Comune può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

6. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990.
7. Il responsabile dell'entrata, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente/utente a fornire chiarimenti nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. Al contribuente/utente non possono, tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990.
8. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri predeterminati e che risultino congrui rispetto agli obiettivi gestionali da raggiungere.

Articolo 9 - Attività di accertamento e di liquidazione

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. L'attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità delle procedure. I provvedimenti di liquidazione e accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e devono essere espressamente motivati, in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.
3. Per le entrate patrimoniali, per quelle derivanti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del settore competente, il quale predispose l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario per la registrazione contabile.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto e nel rispetto del presente regolamento.
5. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata mediante notifica a mezzo pec, mediante notifica da parte del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 - Accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. Gli avvisi di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi comunali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini di decadenza di cui all'articolo 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, a norma del d. lgs. n. 546/1992.
3. Gli avvisi di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso, nonché l'indicazione del

soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, provvederà alla riscossione coattiva.

4. Secondo quanto disposto dal comma 803 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

Articolo 11 - Accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'avviso di accertamento esecutivo relativo alle entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato entro il termine di prescrizione previsto per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del d. lgs. n. 150/2011.
3. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, trascorsi sessanta giorni dalla notifica. Lo stesso deve altresì contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Secondo quanto disposto dal comma 803 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

Articolo 12 - Avvio della riscossione coattiva

1. Decorsi 30 (trenta) giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di avvisi di accertamento esecutivo tributario, o trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica nel caso di accertamenti esecutivi di natura patrimoniale, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli avvisi di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora il Comune ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale verifica l'opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore e il rischio di insoluto prima che l'atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Articolo 13 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi, limiti e criteri previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate e ai sensi dei d. lgs. n. 471/1997, n. 472/1997 e n. 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale non incidente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo e tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Amministrazione.
4. Il funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689/1981.
5. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede all'irrogazione della sanzione e alla graduazione della stessa nel rispetto dei minimi e dei massimi edittali. Ai fini della definizione dell'entità della sanzione il funzionario responsabile del tributo tiene conto della condotta dell'autore della violazione, dell'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, della sua personalità desumibile anche dai precedenti fiscali, nonché delle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 14 - Contenzioso

1. Il funzionario responsabile del servizio competente o altro dipendente in possesso dei requisiti e da questo indicato e fermo restando la condizione che sia stata preventivamente rilasciata delega, anche generale, da parte del Sindaco, sono legittimati alla rappresentanza processuale nelle vertenze promosse dinanzi alle commissioni tributarie in entrambi i gradi di giudizio.
2. L'attività di costituzione in giudizio del Comune comprende la predisposizione di tutti gli atti difensivi, quali controdeduzioni, ricorsi, memorie illustrative, nei termini previsti ex lege, oltretutto l'espletamento di tutte quelle attività direttamente riconducibili alla difesa processuale (ad esempio produzione documenti, redazione note spese, iscrizione delle cause, avviso di trattazione, ecc.).
3. E', altresì, attribuito al rappresentante dell'Ente di cui al comma 1 del presente articolo, il potere di conciliare in tutto o in parte la controversia nei termini e nelle modalità espressamente previsti dall'articolo 48 del d. lgs. n. 546/1992, come modificato dal d. lgs. n. 218/1997.

TITOLO III

RATEIZZAZIONE E NORME ACCESSORIE

Articolo 15 - Dilazioni di pagamento

1. In caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche del contribuente/utente possono essere concesse dilazioni di pagamento dei debiti tributari e patrimoniali, previa specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente/utente, l'applicazione dei regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo ovvero entrata patrimoniale.
2. La rateizzazione dei pagamenti dovuti può essere concessa:
 - a) fino a € 200,00 nessuna rateazione;

- b) da € 200,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - c) da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - e) da € 6.000,01 a € 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
 - f) oltre € 20.000,01 da 37 a 72 rate mensili.
3. In ogni caso è esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
 4. Il pagamento della prima rata sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
 5. Ai sensi del comma 800 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta, dopo espresso sollecito.
 6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.
 7. Per le somme che superino € 20.000,00 (euro ventimila/00) dovrà essere presentata idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa presso primari istituti o compagnie. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 16 - Compensazioni

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito nei confronti del Comune e soggetto passivo di una obbligazione tributaria o patrimoniale.
2. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria o nei confronti del Comune possono chiedere la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, mediante apposita istanza.
3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
4. La richiesta deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del debito e deve contenere l'ammontare del tributo a credito che si intende compensare e l'indicazione del tributo a debito che si vuole compensare.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione nei limiti dell'ammontare del credito riconosciuto dall'Ente.

Articolo 17 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente/utente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, se accolta, purché non sia intervenuta alcuna prescrizione dal diritto.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 18 - Interessi

1. La misura annua degli interessi legali a favore del Comune è pari al tasso di interesse legale vigente al momento della loro determinazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi della stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione degli accertamenti esecutivi, si applicano, decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 19 - Somme di modesta entità

1. Il contribuente/utente è esonerato dal versamento nel caso in cui l'importo dovuto, inteso separatamente per ciascuna entrata, sia inferiore ad € 12,00 (euro dodici/00) per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16,00 (euro sedici/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Articolo 20 - Modalità di versamento

1. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di tributo o entrata patrimoniale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data comunicazione all'Ufficio Tributi.
3. Restano fermi i termini e le modalità di pagamento previsti per i singoli tributi o entrate patrimoniali.

TITOLO IV

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Articolo 21 - Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione delle entrate di cui al presente Regolamento, procede, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, all'annullamento totale o parziale dell'atto nei casi di una sua palese illegittimità ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto d'imposta;
 - d) doppia imposizione;

- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi precedentemente negati;
 - g) errore del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;
 - h) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un atto deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese in giudizio, anche sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato in materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.
 3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di resistere nella lite pendente, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
 4. L'Ente procede, altresì, all'annullamento dell'atto nei casi in cui sussista illegittimità anche se, a seguito della proposizione del ricorso da parte del soggetto interessato, sia intervenuta sentenza passata in giudicato di rigetto del ricorso stesso per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.).
 5. Il provvedimento di annullamento va comunicato al contribuente nonché al giudice ove penda eventualmente giudizio ai fini della sua estinzione ex articolo 46 del d. lgs. n. 546/1992 e deve essere puntualmente motivato con l'indicazione delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
 6. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per proporre ricorso.

Articolo 22 - Reclamo-mediazione

1. L'istituto del reclamo-mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992, per gli avvisi di accertamento di importo fino a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di ridurre l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuali importi accessori.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
5. Il procedimento di reclamo-mediazione deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546/1992 e, pertanto, la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

7. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
8. In caso di mancato accoglimento della mediazione o di accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 22 del d. lgs. n. 546/1992.

Articolo 23 – Interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. La disciplina è contenuta all'articolo 11 della Legge 212/2000 e agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015.

TITOLO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE ENTRATE

Articolo 24 - Accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione viene esercitato dal Comune, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo, con le modalità dettate dal d. lgs. n. 218/1997.
2. L'istituto è applicabile solo agli avvisi in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e agli accertamenti d'ufficio delle omesse dichiarazioni.

Articolo 25 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notificazione dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del
2. procedimento su istanza del contribuente.

Articolo 26 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può

inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o pec, un invito a comparire.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - a. il tributo;
 - b. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - d. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - e. il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In questo caso il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Articolo 27 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito, di cui all'articolo 26, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Articolo 28 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce l'effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Articolo 29 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente e invito a comparire

1. Il Funzionario Responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:
 - a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto, ovvero per la definizione di atti che non abbiano elementi suscettibili di apprezzamento valutativo e non esista, quindi, "Materia concordabile";
 - b) per la definizione di questioni di diritto e le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili;
 - c) per la definizione di accertamenti per parziali e ritardati versamenti, nonché di omessi versamenti;
 - d) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
 - a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Articolo 30 - Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore.
2. Il procuratore deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. n. 546/1992, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge, o a parente, o ad affine entro il 4° (quarto) grado, ovvero a propri dipendenti da persone giuridiche.

Articolo 31 - Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente, o suo procuratore, fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti, in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 32 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione e, in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 33 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altra modalità telematica.

Articolo 34 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, qualora siano dimostrate condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, è ammesso il pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro).

Articolo 35 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia se dovuta.

2. Entro i successivi 10 (dieci) giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

Articolo 36 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 31, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - a) definizione riguardante accertamenti parziali;
 - b) sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 37 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge, con particolare riferimento alle norme sull'interpello del contribuente, accertamento con adesione e sulle procedure concorsuali.
2. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente provvedimento si intendono implicitamente abrogate.

Articolo 39 - Decorrenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2021.